

# Ordinanza sull'alcol (OAlc)

del 15 settembre 2017 (Stato 1° gennaio 2022)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 70 capoverso 1 e 78 della legge del 21 giugno 1932<sup>1</sup> sull'alcool (LAlc),

*ordina:*

## Capitolo 1: Disposizioni generali

### Art. 1           Definizioni (art. 2 LAlc)

Nella presente ordinanza s'intende per:

- a. *bevanda distillata*: etanolo e bevande spiritose;
- b. *etanolo*: l'alcol etilico (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) in tutte le sue forme, qualunque sia il modo di produzione e impiego; qualsiasi altro tipo di alcol destinato all'uso come bevanda o genere di consumo e utilizzabile come surrogato dell'alcol etilico è considerato come etanolo ai fini della presente ordinanza;
- c. *bevanda spiritosa*: bevanda contenente etanolo ottenuto mediante la distillazione o altri procedimenti tecnici; ai fini della presente ordinanza si intende per bevanda spiritosa anche l'etanolo puro o diluito destinato al consumo umano;
- d. *prodotti alcolici ottenuti esclusivamente mediante fermentazione*:
  1. i prodotti definiti nella legislazione sulle derrate alimentari come birra, vino, sidro o vino di frutta non contenenti più del 15 per cento di volume di alcol, senza aggiunta di bevande distillate,
  2. i vini naturali di uve fresche non contenenti più del 18 per cento di volume di alcol, senza aggiunta di bevande distillate;
- e. *agricoltore*: gestore ai sensi dell'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>2</sup> sulla terminologia agricola che dirige un'azienda di almeno un ettaro di superficie agricola utile, oppure di almeno 50 are in caso di colture speciali o di almeno 30 are in caso di vigneti in zone di forte pendenza o in zone terrazzate;
- f. *distilleria agricola*: distilleria domestica conformemente all'articolo 14 LAlc;

RU 2017 5161

<sup>1</sup> RS 680

<sup>2</sup> RS 910.91

- g. *produttore professionale*: titolare di un'azienda commerciale la cui produzione annua supera regolarmente i 200 litri di alcol puro;
- h. *piccolo produttore*: persona la cui produzione non supera i 200 litri di alcol puro all'anno.

**Art. 2**                    Forma delle comunicazioni con le autorità  
(art. 3 LAle)

Le registrazioni e le notifiche necessarie ai fini della tassazione sono effettuate nella forma prescritta Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)<sup>3</sup>:

- a. in forma elettronica; o
- b. in forma scritta.

## Capitolo 2: Produzione di bevande distillate

### Sezione 1: Concessione

**Art. 3**                    Principio  
(art. 3 LAle)

<sup>1</sup> Le concessioni per la produzione o la rettificazione di bevande distillate sono suddivise nelle categorie seguenti:

- a. distillerie professionali;
- b. distillerie per conto di terzi;
- c. distillerie agricole.

<sup>2</sup> Nella concessione sono stabilite in particolare le materie prime la cui distillazione è autorizzata, la capacità e la prestazione degli impianti di distillazione, nonché eventuali condizioni e oneri.

**Art. 4**                    Condizioni per il rilascio della concessione  
(art. 5 cpv. 4 LAle)

<sup>1</sup> Per ottenere la concessione di distilleria professionale o di distilleria per conto di terzi, il titolare dell'azienda o il gerente responsabile deve possedere, oltre alle attitudini professionali e personali, l'esercizio dei diritti civili.

<sup>2</sup> La concessione può essere rifiutata o ritirata se il titolare o gerente è stato punito per infrazione grave o ripetuta contro la legislazione sull'alcol o sulle derrate alimentari o contro analoghe prescrizioni estere.

<sup>3</sup> Per determinare la quantità di bevande distillate prodotta, le distillerie professionali e le distillerie per conto di terzi devono disporre di recipienti, bilance o contatori

<sup>3</sup> La designazione dell'unità amministrativa è adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

conformi alle disposizioni dell'ordinanza del 15 febbraio 2006<sup>4</sup> sugli strumenti di misurazione e alle pertinenti disposizioni d'esecuzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

<sup>4</sup> Per l'immagazzinamento delle bevande distillate, le distillerie professionali devono disporre di recipienti conformi alle direttive dell'UDSC.

**Art. 5** Distilleria professionale  
(art. 4 LAlc)

La concessione per le distillerie professionali designa i prodotti (etanolo e bevande spiritose), nonché le materie prime con le quali questi possono essere prodotti.

**Art. 6** Distilleria per conto di terzi  
(art. 13 LAlc)

Nella concessione per le distillerie ambulanti per conto di terzi figurano il luogo di stazionamento principale della distilleria e l'indirizzo postale. Gli altri luoghi di stazionamento devono essere comunicati in anticipo all'UDSC.

**Art. 7** Distilleria agricola  
(art. 14 LAlc)

Per gli agricoltori impossibilitati ad avvalersi di una distilleria che lavora per conto di terzi a causa della loro posizione geografica, l'UDSC può autorizzare un'azienda agricola vicina a distillare le loro materie prime o a concedere loro in prestito o a noleggio il proprio apparecchio per distillare. Si applicano per analogia le prescrizioni di controllo previste per la produzione professionale.

**Art. 8** Modifica e riattivazione della concessione  
(art. 14 LAlc)

<sup>1</sup> L'UDSC può autorizzare l'aumento della capacità della caldaia dell'alambicco di una distilleria agricola fino a 150 litri al massimo.

<sup>2</sup> L'agricoltore che distrugge o rende inutilizzabile la propria distilleria ha il diritto di riattivare la concessione durante 25 anni. Questo diritto è trasferibile.

**Art. 9** Altre concessioni  
(art. 5 LAlc)

<sup>1</sup> I piccoli produttori che al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza posseggono l'autorizzazione ad utilizzare il loro alambicco ricevono una concessione. Essa non è trasferibile.

<sup>2</sup> La distilleria non può essere trasformata per aumentare la sua capacità o la sua prestazione.

## Sezione 2: Controlli

### Art. 10            Principio (art. 7 LAle)

- <sup>1</sup> L'UDSC controlla che le prescrizioni della concessione siano osservate.
- <sup>2</sup> Le spese per i controlli possono essere addossate al titolare della concessione.

### Art. 11            Dispositivi di controllo (art. 7 cpv. 3 LAle)

- <sup>1</sup> L'UDSC può prescrivere i dispositivi di controllo che reputa necessari. Le spese possono essere addossate al titolare della distilleria.
- <sup>2</sup> I dispositivi di controllo sono collocati e tolti esclusivamente dagli organi dell'UDSC. L'UDSC può autorizzare il titolare della distilleria a collocare e togliere il dispositivo di controllo.
- <sup>3</sup> Qualsiasi guasto o irregolarità deve essere notificato immediatamente.

### Art. 12            Ulteriori provvedimenti di controllo (art. 7 LAle)

L'UDSC può ordinare ulteriori provvedimenti di controllo che reputa giustificati.

### Art. 13            Provvedimenti in caso di mora o insolvibilità (art. 6 cpv. 3 LAle)

L'UDSC può vietare la produzione di bevande distillate o subordinarla alla presentazione di una garanzia nel caso in cui:

- a. il pagamento appaia compromesso;
- b. esistano debiti fiscali scaduti;
- c. la persona soggetta all'imposta sia in ritardo con il pagamento;
- d. sia pendente una procedura d'esecuzione; o
- e. esso sia in possesso di un attestato di carenza beni in seguito a una procedura d'esecuzione e fallimento infruttuosa.

### Art. 14            Agricoltori (art. 7 LAle)

Gli agricoltori che producono più di 200 litri di alcol puro all'anno sono sottoposti agli stessi controlli delle distillerie professionali.

### Art. 15            Altri impianti (art. 7 cpv. 4 LAle)

Sono sottoposti al controllo dell'UDSC anche gli impianti che non sono oggetto di una concessione ma possono servire alla produzione di bevande distillate.

**Sezione 3:****Prezzi di presa in consegna dell'acquavite di frutta a granelli**

(art. 11 cpv. 1 LAlc)

**Art. 16**

I prezzi di presa in consegna dell'acquavite di frutta a granelli sono disciplinati nell'allegato 1.

**Capitolo 3: Imposizione****Sezione 1: Obbligo fiscale****Art. 17** Tenore alcolico determinante e tenore alcolico minimo(art. 23<sup>bis</sup> LAlc)

<sup>1</sup> Ai fini dell'imposizione dei prodotti ai sensi degli articoli 2 e 23<sup>bis</sup> LAlc è determinante il loro tenore alcolico.

<sup>2</sup> Ai fini dell'imposizione dei prodotti a cui sono state addizionate bevande distillate è determinante il tenore alcolico complessivo.

<sup>3</sup> I prodotti con un tenore alcolico pari o inferiore all'1,2 per cento del volume non sono assoggettati all'imposta.

**Art. 18** Prodotti non assoggettati all'imposta(art. 23<sup>bis</sup> LAlc)

I prodotti alcolici ottenuti esclusivamente mediante fermentazione di cui all'articolo 1 lettera d come pure il bioetanolo utilizzato come carburante non sono assoggettati all'imposta.

**Art. 19** Persone assoggettate all'imposta(art. 20, 23<sup>bis</sup> cpv. 3, 28, 32 cpv. 2 e 34 cpv. 3 LAlc)

Sono assoggettati all'imposta:

- a. i produttori professionali;
- b. gli agricoltori;
- c. i piccoli produttori;
- d. i debitori doganali;
- e. i gestori dei depositi fiscali;
- f. i titolari di un'autorizzazione d'impiego.

## Sezione 2: Nascita del credito fiscale

(art. 23 cpv. 1<sup>bis</sup> e cpv. 4 LAlc)

### Art. 20

<sup>1</sup> Il credito fiscale sorge:

- a. per i produttori professionali e i piccoli produttori, al momento della produzione;
- b. per gli agricoltori con o senza fabbisogno personale limitato in franchigia d'imposta, al momento della consegna;
- c. per gli agricoltori con fabbisogno personale limitato in franchigia d'imposta, per le quantità impiegate che superano la franchigia, al momento della fatturazione;
- d. per le persone che importano bevande distillate, al momento dell'inizio dell'obbligazione doganale conformemente all'articolo 69 della legge del 18 marzo 2005<sup>5</sup> sulle dogane.

<sup>2</sup> Il credito fiscale è esigibile dal momento in cui sorge.

<sup>3</sup> Il termine di pagamento scade generalmente dopo 30 giorni; per i depositi fiscali per i quali è stata fornita una garanzia il termine scade dopo 60 giorni.

<sup>4</sup> Sono fatte salve le disposizioni sui depositi fiscali e sull'autorizzazione d'impiego.

## Sezione 3: Calcolo dell'imposta

### Art. 21 Aliquota dell'imposta

(art. 22 cpv. 1 LAlc)

L'imposta ammonta a 29 franchi per litro di alcol puro.

### Art. 22 Fabbisogno personale

(art. 16 LAlc)

<sup>1</sup> L'agricoltore può trattenere in franchigia d'imposta per il fabbisogno personale soltanto le bevande spiritose necessarie alla sua economia domestica e alla sua azienda agricola, ottenute dalla distillazione di materie prodotte dai suoi poderi o raccolte, a sua cura, allo stato selvatico nel Paese.

<sup>2</sup> Non ha diritto alla franchigia d'imposta chi:

- a. oltre all'azienda agricola gestisce una distilleria professionale;
- b. concede in affitto un'azienda agricola riservandosi la cura e lo sfruttamento degli alberi da frutto;
- c. è proprietario di un'azienda agricola e lascia a terzi lo sfruttamento del suolo sottostante gli alberi da frutto.

<sup>5</sup> RS 631.0

<sup>3</sup> Il diritto alla franchigia decade quando non sono più adempiuti i requisiti necessari per essere riconosciuti quali agricoltori.

<sup>4</sup> Se decade il diritto alla franchigia, dalle scorte di bevande spiritose sono trattenuti al massimo 20 litri in franchigia d'imposta per il fabbisogno personale.

**Art. 23** Limitazione del fabbisogno personale in franchigia d'imposta  
(art. 16 LAle)

<sup>1</sup> L'UDSC può fissare un limite massimo per il fabbisogno personale in franchigia d'imposta per:

- a. le aziende agricole appartenenti a corporazioni di diritto pubblico o a istituti di utilità pubblica nonché per le aziende agricole appartenenti a persone fisiche o giuridiche e amministrate o gestite da un dipendente;
- b. le aziende agricole gestite da una o più persone per conto di tutti, laddove una o più di esse esercitano regolarmente anche un'altra attività lucrativa;
- c. gli agricoltori con aziende di piccole dimensioni;
- d. gli agricoltori titolari di un permesso per la mescita o per il commercio al minuto di bevande spiritose;
- e. gli agricoltori autorizzati a distillare per conto di terzi;
- f. gli agricoltori che vivono nella stessa economia domestica del titolare di una distilleria professionale o di un committente professionale o la cui azienda agricola è territorialmente connessa a una distilleria professionale, a un'azienda attiva nella ristorazione o a un'azienda commerciale in cui vengono lavorati i prodotti della frutticoltura o della viticoltura;
- g. gli agricoltori che devono consegnare tutta la loro vendemmia alla cooperativa di produttori viticoli di cui sono soci, non esercitano in alcun modo il commercio di bevande spiritose e vogliono ritirare dalla cooperativa le bevande spiritose per il proprio fabbisogno;
- h. gli agricoltori che non sono in grado di provare di aver impiegato secondo le prescrizioni il quantitativo per il fabbisogno personale in franchigia d'imposta presso i quali si constata un fabbisogno personale straordinariamente elevato, oppure presso i quali circostanze particolari rendono difficile controllare la produzione o l'impiego delle bevande spiritose;
- i. gli agricoltori che sono stati puniti per infrazioni alla legislazione sull'alcol.

<sup>2</sup> Il quantitativo massimo di bevande spiritose ammesso in franchigia d'imposta per il fabbisogno personale è, annualmente, di 5 litri per persona adulta che lavora stabilmente nell'azienda agricola e di 1 litro per capo di bestiame grosso. Nei casi previsti nel capoverso 1 lettera h l'UDSC può prescrivere un limite diverso in deroga a tale regola.

**Art. 24** Piccoli produttori  
(art. 22 cpv. 2 LAle)

L'imposta per piccoli produttori è ridotta del 30 per cento. La riduzione è accordata per 30 litri di alcol puro all'anno.

## Sezione 4: Deposito fiscale

**Art. 25** Principio  
(art. 34 cpv. 2 e 3 LAle)

<sup>1</sup> Nei depositi fiscali si possono produrre, gestire e immagazzinare in sospensione d'imposta bevande distillate di proprietà del gestore del deposito.

<sup>2</sup> La gestione deve essere organizzata in modo che sia possibile verificare l'entrata, la produzione, la lavorazione o trasformazione e il prelievo della merce.

<sup>3</sup> Gli spazi adibiti alla vendita devono essere indicati chiaramente e separati dal deposito fiscale.

<sup>4</sup> L'UDSC può stabilire nei singoli casi e secondo il tipo di merce e di attività altri requisiti necessari a garantire la sicurezza fiscale.

**Art. 26** Domanda di autorizzazione  
(art. 34 cpv. 3 LAle)

<sup>1</sup> La persona assoggettata all'imposta deve presentare la domanda di autorizzazione per gestire un deposito fiscale all'UDSC.

<sup>2</sup> Alla domanda deve essere allegata la documentazione rilevante ai fini della valutazione, in particolare:

- a. un estratto aggiornato del registro di commercio e del registro delle esecuzioni;
- b. la designazione di una persona di contatto autorizzata a firmare;
- c. dati sulla quantità presumibilmente gestita annualmente;
- d. la descrizione dell'azienda con la planimetria e la rappresentazione schematica degli impianti, dei recipienti per l'immagazzinamento e, se necessario, delle condutture e degli eventuali spazi adibiti alla vendita;
- e. dati sui recipienti per l'immagazzinamento e i relativi strumenti di misurazione;
- f. per le aziende in cui vengono prodotte bevande spiritose o prodotti contenenti bevande spiritose: le relative ricette.



**Art. 27** Garanzia

(art. 34 cpv. 3 LAlc)

<sup>1</sup> Il gestore di un deposito fiscale deve depositare una garanzia. Essa garantisce tutti i crediti derivanti dall'assoggettamento all'imposta sull'alcol. La garanzia è liberata solo quando sono stati adempiuti tutti gli obblighi.

<sup>2</sup> La garanzia da prestare è basata sull'inventario medio annuo e sulle quantità che vengono immesse mensilmente in libero consumo.

<sup>3</sup> L'UDSC fissa l'importo della garanzia. Esso può stabilire oneri supplementari e l'importo minimo.

**Art. 28** Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

(art. 34 cpv. 3 LAlc)

<sup>1</sup> L'UDSC autorizza un deposito fiscale se:

- a. sono gestiti annualmente almeno 200 litri di alcol puro ai sensi dell'articolo 25;
- b. sono prestate le garanzie necessarie;
- c. dal controllo risulta che i locali e i recipienti soddisfano i requisiti; e
- d. sono garantiti lo svolgimento corretto della procedura e la sicurezza fiscale.

<sup>2</sup> L'autorizzazione per gestire un deposito fiscale può essere rilasciata per un periodo limitato e può essere vincolata a oneri.

<sup>3</sup> Non è trasferibile.

**Art. 29** Obbligo di registrazione

(art. 34 cpv. 3 LAlc)

Il gestore del deposito deve registrare le entrate e le uscite di bevande distillate, le scorte e le attività autorizzate.

**Art. 30** Obbligo fiscale

(art. 34 cpv. 3 LAlc)

<sup>1</sup> L'obbligo fiscale sorge nel momento in cui le bevande distillate sono trasferite dal deposito fiscale e immesse in libero consumo o allorquando si constata che ammanchi non ammessi in franchigia d'imposta ai sensi dell'articolo 64.

<sup>2</sup> Chiunque esporta bevande distillate in sospensione d'imposta rimane assoggettato all'imposta finché l'ufficio doganale constata l'avvenuta esportazione.

<sup>3</sup> Per il trasporto si applicano per il resto le disposizioni dell'articolo 45.

**Art. 31** Notifica per l'imposizione e accredito

(art. 34 cpv. 3 LAlc)

<sup>1</sup> Ai fini dell'imposizione, il gestore di un deposito fiscale deve notificare mensilmente all'UDSC le entrate e le uscite entro l'ottavo giorno del mese successivo. Nel contempo deve comunicare l'inventario.

<sup>2</sup> Se risulta un saldo a favore dell'azienda che gestisce un deposito fiscale, il relativo importo è accreditato o compensato.

**Art. 32**            Notifica di cambiamenti

(art. 34 cpv. 3 LAle)

Il gestore del deposito deve notificare preventivamente i cambiamenti che si ripercuotono sull'autorizzazione per gestire un deposito fiscale, segnatamente i cambiamenti apportati a edifici, impianti o installazioni.

**Art. 33**            Rinuncia all'autorizzazione

(art. 34 cpv. 3 LAle)

<sup>1</sup> Il gestore del deposito che intende rinunciare all'autorizzazione per gestire un deposito fiscale lo comunica all'UDSC con un preavviso di tre mesi.

<sup>2</sup> La rinuncia all'autorizzazione per gestire un deposito fiscale ha effetto a partire dalla fine di un mese.

**Art. 34**            Revoca ed estinzione dell'autorizzazione

(art. 34 cpv. 3 LAle)

<sup>1</sup> La revoca dell'autorizzazione per gestire un deposito fiscale avviene mediante decisione dell'UDSC.

<sup>2</sup> L'autorizzazione per gestire un deposito fiscale si estingue:

- a. alla scadenza del periodo di validità;
- b. a seguito di una rinuncia;
- c. con il trasferimento del deposito fiscale a terzi;
- d. con lo scioglimento della persona giuridica o il decesso del gestore;
- e. con la dichiarazione di fallimento nei confronti del gestore.

<sup>3</sup> Il debito fiscale è dovuto dal momento in cui l'autorizzazione per gestire il deposito fiscale è revocata o si estingue.

## Sezione 5: Autorizzazione d'impiego

**Art. 35**            Principio

(art. 32 cpv. 2 LAle)

<sup>1</sup> L'autorizzazione d'impiego dà diritto a un'azienda commerciale di acquistare, utilizzare e vendere etanolo non denaturato ed esente da imposta.

<sup>2</sup> L'azienda deve essere organizzata in modo che sia possibile verificare l'impiego dell'etanolo dall'entrata della merce alla sua trasformazione fino alla spedizione.

<sup>3</sup> Lo scopo dell'impiego, i requisiti per la documentazione dei processi produttivi e le registrazioni necessarie relative alle quantità impiegate sono stabilite in ogni autorizzazione d'impiego.

<sup>4</sup> Chiunque produce medicinali o specialità farmaceutiche deve essere in possesso di un'autorizzazione conformemente alla legislazione sugli agenti terapeutici.

**Art. 36** Domanda di autorizzazione

(art. 32 cpv. 2 LAlc)

<sup>1</sup> L'azienda deve presentare la domanda di autorizzazione d'impiego all'UDSC.

<sup>2</sup> Alla domanda deve essere allegata la documentazione rilevante ai fini della valutazione, in particolare:

- a. la descrizione dell'attività commerciale o degli obiettivi della ricerca;
- b. la descrizione dell'azienda;
- c. la quantità di litri di alcol puro esente da imposta che si intende acquistare annualmente;
- d. la quantità di litri di alcol puro assoggettato all'imposta che si intende cedere o impiegare annualmente;
- e. le modalità con le quali si intende garantire la tracciabilità del processo produttivo e dell'impiego;
- f. per le aziende che commerciano etanolo: i piani dei serbatoi di stoccaggio e delle condutture;
- g. per le aziende che impiegano etanolo:
  1. la descrizione dei processi in cui viene impiegato l'etanolo,
  2. la descrizione dei prodotti e, su richiesta, delle relative ricette.

**Art. 37** Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

(art. 32 cpv. 1, 2 e 3 lett. b LAlc)

<sup>1</sup> L'UDSC rilascia un'autorizzazione d'impiego se:

- a. l'impiego è di natura commerciale ai sensi dell'articolo 32 capoverso 1 LAlc o a scopo di ricerca;
- b. l'impiego avviene:
  1. ai fini della fabbricazione di prodotti esenti da imposta; o
  2. in processi non finalizzati alla produzione di bevande o generi di consumo;
- c. sono fornite le garanzie necessarie; e
- d. è garantita la tracciabilità del processo produttivo.

<sup>2</sup> L'autorizzazione d'impiego stabilisce le condizioni per l'impiego e i controlli.

<sup>3</sup> Può essere rilasciata per un periodo limitato e può essere vincolata a oneri.

<sup>4</sup> Non è trasferibile.

**Art. 38**            Notifica per l'imposizione e accredito

(art. 32 cpv. 2 LAle)

<sup>1</sup> Il titolare di un'autorizzazione d'impiego deve notificare all'UDSC, entro l'ottavo giorno del mese successivo, la quantità di etanolo assoggettato all'imposta che è stata impiegata o ceduta.

<sup>2</sup> Se risulta un saldo a favore del titolare dell'autorizzazione, il relativo importo è accreditato o compensato.

**Art. 39**            Obbligo di registrazione

(art. 32 cpv. 2 LAle)

<sup>1</sup> Il titolare di un'autorizzazione d'impiego deve registrare le entrate e le uscite di etanolo, il suo impiego e l'inventario.

<sup>2</sup> Una volta all'anno occorre stilare l'inventario e rendere accessibile la contabilità merci con i dati sulle scorte.

**Art. 40**            Notifica dei risultati

(art. 32 cpv. 2 LAle)

<sup>1</sup> Il titolare di un'autorizzazione d'impiego deve notificare i risultati annuali della contabilità merci secondo le istruzioni dell'UDSC.

<sup>2</sup> Sottostà all'obbligo di notifica chiunque:

- a. commercia etanolo esente da imposta; o
- b. impiega più di 50 litri di alcol puro esente da imposta.

<sup>3</sup> La notifica deve essere presentata entro il 30° giorno dalla fine dell'anno contabile o civile.

**Art. 41**            Perdite non comprovabili

(art. 32 cpv. 2 LAle)

<sup>1</sup> Nell'ambito dell'impiego di etanolo assoggettato all'imposta, il titolare di un'autorizzazione d'impiego può far valere le perdite non comprovabili dovute alla produzione e all'immagazzinamento.

<sup>2</sup> Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) stabilisce il valore forfettario delle perdite ammesse in franchigia d'imposta.

**Art. 42**            Notifica di cambiamenti

(art. 32 cpv. 2 LAle)

Il titolare di un'autorizzazione d'impiego deve notificare preventivamente i cambiamenti nell'attività commerciale che si ripercuotono su tale autorizzazione, segnatamente i cambiamenti apportati a processi produttivi, edifici o impianti.

**Art. 43** Rinuncia, revoca ed estinzione dell'autorizzazione  
(art. 32 cpv. 2 LAlc)

Si applicano le disposizioni degli articoli 33 e 34.

**Sezione 6: Registro dell'etanolo**

(art. 72 LAlc)

**Art. 44**

<sup>1</sup> Il registro dell'etanolo offre informazioni su chi ha diritto di acquistare bevande distillate esenti da imposta.

<sup>2</sup> Le seguenti informazioni vengono rese disponibili al pubblico:

- a. nome o denominazione dell'azienda;
- b. indirizzo;
- c. numero di registro;
- d. tipo di autorizzazione (deposito fiscale o autorizzazione d'impiego).

**Sezione 7: Trasporto in sospensione d'imposta**

(art. 32 cpv. 3 lett. a e 34 cpv. 2 LAlc)

**Art. 45**

<sup>1</sup> Ogni trasporto in sospensione d'imposta di bevande spiritose e di etanolo non denaturato deve poter essere documentato.

<sup>2</sup> Possono essere trasportati in sospensione d'imposta:

- a. le bevande spiritose tra depositi fiscali;
- b. l'etanolo non denaturato tra depositi fiscali, tra aziende con autorizzazione d'impiego o tra depositi fiscali e aziende con autorizzazione d'impiego.

<sup>3</sup> In caso di trasporto di cui al capoverso 2, il destinatario è assoggettato all'obbligo fiscale dal momento in cui conferma il ricevimento della merce.

<sup>4</sup> Lo speditore è esonerato dall'imposta dal momento in cui è in possesso della conferma di ricezione.

<sup>5</sup> I documenti doganali ammessi ai fini dell'importazione o dell'esportazione sono riconosciuti quale prova del trasporto di bevande distillate in sospensione d'imposta tra la frontiera e il deposito fiscale o l'azienda con autorizzazione d'impiego e viceversa.

<sup>6</sup> All'atto dell'importazione, la sospensione dell'imposta deve essere richiesta nella dichiarazione doganale.

## Sezione 8: Denaturazione

### Art. 46            Oggetto (art. 31 cpv. 2 LAlc)

- <sup>1</sup> L'etanolo e le bevande spiritose devono essere denaturati se:
  - a. non sono impiegati come bevande o generi di consumo;
  - b. sono contenuti in un prodotto in una percentuale superiore all'1,2 per cento in volume; e
  - c. tale prodotto è destinato al consumo finale.
- <sup>2</sup> L'obbligo di denaturazione non si applica all'etanolo, alle bevande spiritose e ai prodotti contenenti etanolo o bevande spiritose che:
  - a. sono destinati alla produzione di derrate alimentari o medicinali; o
  - b. nell'ambito della produzione, della trasformazione o dell'impiego possono entrare direttamente a contatto con derrate alimentari o con medicinali oppure con prodotti medico-tecnici.
- <sup>3</sup> L'UDSC può autorizzare su richiesta altre esenzioni dall'obbligo di denaturazione se si dimostra che l'impiego di etanolo denaturalizzato non è possibile.

### Art. 47            Sostanze e processi impiegati per la denaturazione (art. 31 LAlc)

- <sup>1</sup> L'etanolo e le bevande spiritose sono considerati denaturati se contengono almeno un agente denaturante ammesso dall'UDSC, nella concentrazione da esso stabilita.
- <sup>2</sup> I prodotti o le soluzioni alcoliche sono considerati denaturati se nella fabbricazione di prodotti esenti da imposta vengono modificati in modo da non essere più commestibili.
- <sup>3</sup> È vietata qualsiasi manipolazione volta a diminuire l'efficacia delle sostanze denaturanti.

### Art. 48            Domanda di autorizzazione per la denaturazione (art. 31 cpv. 2 LAlc)

- <sup>1</sup> La domanda di autorizzazione per la denaturazione deve essere presentata all'UDSC.
- <sup>2</sup> Nella domanda devono essere indicati in particolare:
  - a. il nominativo della persona responsabile per la denaturazione;
  - b. la descrizione dell'azienda o del deposito;
  - c. informazioni sui metodi di denaturazione previsti;
  - d. informazioni sugli strumenti di misurazione.

**Art. 49** Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione per la denaturazione  
(art. 31 cpv. 2 LAlc)

<sup>1</sup> L'UDSC rilascia un'autorizzazione per la denaturazione se:

- a. l'azienda possiede un'autorizzazione per gestire un deposito fiscale o un'autorizzazione d'impiego;
- b. è garantita la tracciabilità del processo di denaturazione;
- c. il richiedente dimostra di impiegare i metodi di denaturazione ammessi dall'UDSC in virtù dell'articolo 31 capoverso 3 LAlc;
- d. l'azienda dispone degli strumenti di misurazione necessari; e
- e. vengono denaturati più di 1000 litri di alcol puro all'anno.

<sup>2</sup> L'autorizzazione per la denaturazione può essere rilasciata per un periodo limitato.

**Art. 50** Tracciabilità  
(art. 31 cpv. 2 LAlc)

Il processo di denaturazione deve essere documentato. Sono richieste le seguenti indicazioni:

- a. quantità e tenore alcolico del prodotto da denaturare;
- b. dosaggio e tipologia delle sostanze denaturanti; e
- c. strumenti di misurazione impiegati.

**Art. 51** Notifica di cambiamenti  
(art. 31 cpv. 2 LAlc)

I cambiamenti che riguardano la persona responsabile per la denaturazione o l'attività commerciale e che si ripercuotono sull'autorizzazione per la denaturazione, segnatamente i cambiamenti apportati a processi produttivi, edifici, impianti o installazioni, devono essere notificati preventivamente.

**Art. 52** Rinuncia, revoca ed estinzione dell'autorizzazione  
(art. 31 cpv. 2 LAlc)

Si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 33 e 34.

**Art. 53** Domanda per un'unica denaturazione  
(art. 31 cpv. 2 LAlc)

<sup>1</sup> Le persone che non sono titolari di un'autorizzazione per la denaturazione possono chiedere all'UDSC l'autorizzazione per un'unica denaturazione.

<sup>2</sup> La domanda deve essere presentata all'UDSC con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo.

<sup>3</sup> Nella domanda occorre indicare:

- a. i prodotti da denaturare;
- b. le sostanze denaturanti previste;
- c. la quantità dei prodotti da denaturare;
- d. il processo di denaturazione e le installazioni disponibili.

<sup>4</sup> Chiunque presenti una domanda per un'unica denaturazione deve procurarsi le sostanze denaturanti, fornire gli adeguati strumenti di misurazione e adottare le necessarie misure di sicurezza. L'UDSC stabilisce l'ulteriore modo di procedere.

## Sezione 9: Riscossione, restituzione e condono dell'imposta

### Art. 54            Obbligo di notifica (art. 23 cpv. 1<sup>bis</sup> LAlc)

<sup>1</sup> La persona assoggettata all'imposta deve presentare la notifica per l'imposizione all'UDSC.

<sup>2</sup> La notifica deve essere effettuata non appena sorge il credito fiscale. Sono fatti salvi gli articoli 31, 38, 57 e 58.

<sup>3</sup> Il distillatore per conto di terzi si assume questo compito a nome del committente.

### Art. 55            Procedura (art. 23 cpv. 1<sup>bis</sup> LAlc)

<sup>1</sup> L'imposizione avviene sulla base della notifica della persona assoggettata. L'UDSC può anche effettuare la tassazione sulla base delle proprie constatazioni. La tassazione è comunicata sotto forma di decisione.

<sup>2</sup> Per l'imposizione sono determinanti il volume o la massa e il tenore alcolico.

<sup>3</sup> L'UDSC può prescrivere l'attrezzatura necessaria per determinare la quantità delle bevande distillate assoggettate all'imposta, in particolare gli strumenti di misurazione secondo l'ordinanza del 5 ottobre 2010<sup>6</sup> sulla determinazione del tenore alcolico.

<sup>4</sup> I produttori professionali devono tenere una contabilità delle materie prime e dell'alcol su cui fondare la notifica per l'imposizione.

### Art. 56            Norme particolari applicabili agli agricoltori (art. 16 LAlc)

<sup>1</sup> Gli agricoltori sono tassati per la quantità di bevande spiritose ceduta dietro pagamento o gratuitamente a terzi o per la quale essi non possono far valere un fabbisogno personale in franchigia d'imposta.

<sup>2</sup> Gli agricoltori con o senza fabbisogno personale limitato in franchigia d'imposta hanno l'obbligo di notificare all'UDSC qualsiasi consegna.

<sup>6</sup> RS 941.210.2



<sup>3</sup> Se nel corso dell'anno contabile vengono ceduti più di 50 litri di bevande spiritose imponibili, la notifica ai fini dell'imposizione avviene alla fine di ogni mese in cui tale quantità è raggiunta o superata. Le quantità inferiori a 50 litri sono assoggettate alla fine dell'anno contabile.

<sup>4</sup> Per gli agricoltori con fabbisogno personale limitato in franchigia d'imposta, l'imposizione delle bevande spiritose impiegate che superano la quantità non assoggettata all'imposta avviene alla fine dell'anno contabile.

<sup>5</sup> Se la persona assoggettata all'imposta non adempie più i requisiti legali previsti per gli agricoltori nell'articolo 1 lettera e, l'imposizione avviene sino alla fine dell'anno contabile in questione.

**Art. 57** Importazione  
(art. 28 LAlc)

<sup>1</sup> La dichiarazione d'importazione deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. il numero di litri effettivi di bevande distillate;
- b. il tenore alcolico; e
- c. per le merci che vengono consegnate in sospensione d'imposta a un deposito fiscale o a un'azienda con autorizzazione d'impiego, il numero di autorizzazione.

<sup>2</sup> Se all'atto dell'importazione sorgono dubbi circa la riscossione dell'imposta, la decisione in merito spetta all'UDSC. Gli organi doganali riscuotono l'imposta al confine conformemente alla procedura d'imposizione prevista nella legislazione doganale.

**Art. 58** Esportazione  
(art. 36 LAlc)

<sup>1</sup> La dichiarazione d'esportazione deve contenere le seguenti informazioni:

- a. il numero di litri effettivi di bevande distillate; e
- b. il tenore alcolico.

<sup>2</sup> Le restituzioni d'imposta devono essere fatte valere al momento dell'esportazione.

**Art. 59** Prelievo di campioni  
(art. 23 cpv. 1<sup>bis</sup> LAlc)

Nell'ambito della vigilanza fiscale sulle bevande e sui prodotti che sono o possono essere assoggettati all'imposta nonché sulle sostanze destinate alla produzione di queste merci, l'UDSC può prelevare gratuitamente campioni per analisi.

**Art. 60** Restituzione(art. 23<sup>bis</sup> cpv. 3 LAlc)

<sup>1</sup> La domanda da presentare all'UDSC deve contenere le richieste con le rispettive motivazioni. Alla domanda devono essere allegati i giustificativi principali a fondamento della richiesta.

<sup>2</sup> L'UDSC è autorizzato a subordinare la restituzione all'adempimento di determinate condizioni previste ai fini dei controlli.

<sup>3</sup> Se non è possibile determinare correttamente l'importo dell'onere fiscale, per la restituzione si può applicare l'aliquota più bassa.

<sup>4</sup> La persona assoggettata all'imposta deve conservare per un periodo di cinque anni tutti i documenti rilevanti ai fini della restituzione e su richiesta deve presentarli.

<sup>5</sup> Il diritto alla restituzione deve essere fatto valere entro un anno dal momento in cui sorge.

**Art. 61** Proroga e condono

(art. 69 cpv. 3 e 4 LAlc)

<sup>1</sup> Su richiesta l'UDSC può concedere una proroga alle persone assoggettate all'imposta che non sono in grado di pagare per tempo la somma dovuta.

<sup>2</sup> Se la riscossione della somma dovuta risulta troppo gravosa per le condizioni della persona assoggettata all'imposta, su richiesta può essere concesso un condono parziale o intero. Alla richiesta devono essere allegati documenti che comprovino la situazione finanziaria (sostanza, reddito, debiti).

<sup>3</sup> La concessione della proroga o del condono può essere vincolata a condizioni speciali, come la prestazione di garanzie o la rinuncia temporanea a produrre bevande distillate. Se queste condizioni non sono osservate, le agevolazioni concesse possono essere revocate.

**Art. 62** Perdita

(art. 69 cpv. 5 LAlc)

Qualsiasi perdita di merce, assoggettata o meno all'imposta, deve essere immediatamente notificata all'UDSC. L'UDSC può prevedere deroghe nella misura in cui l'obbligo di documentazione in caso di perdita sia previsto da altre disposizioni.

**Art. 63** Distruzione intenzionale

(art. 69 cpv. 6 LAlc)

<sup>1</sup> La distruzione intenzionale di merce, assoggettata o meno all'imposta, deve essere notificata preventivamente all'UDSC.

<sup>2</sup> Sono escluse dall'obbligo di notifica le aziende con autorizzazione d'impiego, purché la quantità da distruggere non superi i 1000 litri di etanolo.

<sup>3</sup> L'UDSC disciplina i dettagli relativi alla documentazione della distruzione.

## Sezione 10: Ammanchi di bevande spiritose

(art. 23 cpv. 1<sup>bis</sup> e 34 cpv. 3 LAlc)

### Art. 64

<sup>1</sup> I produttori professionali possono far valere ammanchi dovuti alla produzione, alla distillazione, alla fabbricazione e all'imbottigliamento di bevande spiritose.

<sup>2</sup> I gestori di depositi fiscali possono inoltre far valere ammanchi dovuti all'immagazzinamento di bevande spiritose non assoggettate all'imposta.

<sup>3</sup> Le disposizioni sugli ammanchi di bevande spiritose si applicano per analogia all'etanolo assoggettato all'imposta.

<sup>4</sup> Il DFF stabilisce gli ammanchi massimi ammessi in franchigia d'imposta.

## Sezione 11: Realizzazione del pegno fiscale

(art. 48 cpv. 4 e 5 LAlc)

### Art. 65

Si applicano per analogia le disposizioni esecutive sulla realizzazione del pegno doganale contenute nell'ordinanza del 1° novembre 2006<sup>7</sup> sulle dogane.

## Capitolo 4: Prescrizioni concernenti il commercio

### Art. 66 Vigilanza sul commercio all'ingrosso e al minuto

(art. 23 cpv. 3 e 42a LAlc)

<sup>1</sup> Il commercio all'ingrosso e al minuto di bevande distillate sottostà alla vigilanza dell'UDSC nella misura in cui ciò sia necessario per garantire e sorvegliare la riscossione del dazio doganale e dell'imposta nonché per applicare le altre disposizioni della LAlc e della presente ordinanza.

<sup>2</sup> A tale scopo i commercianti all'ingrosso e al minuto di bevande distillate forniscono all'UDSC tutte le informazioni e tutti i documenti commerciali richiesti. L'UDSC è autorizzato a eseguire mediante i propri agenti in ogni momento e senza preavviso controlli dei magazzini e degli altri locali commerciali dei commercianti all'ingrosso e al minuto.

### Art. 67 RegISTRAZIONI

(art. 42a LAlc)

<sup>1</sup> I libri di commercio e i documenti giustificativi devono permettere all'UDSC:

- a. di controllare le entrate e le uscite delle bevande distillate, distinte secondo il tipo di bevanda spiritosa, il fornitore e l'acquirente; e

<sup>7</sup> RS 631.01

- b. di verificare in ogni momento le scorte, distinte secondo il tipo di bevanda spiritosa.

<sup>2</sup> Le registrazioni delle aziende che commerciano esclusivamente merce imbottigliata devono permettere di controllare l'origine delle bevande distillate, distinte secondo la categoria di prodotto.

<sup>3</sup> Si applicano per analogia le disposizioni sull'obbligo di registrazione previste nella legislazione doganale.

#### **Art. 68**            Deroghe

(art. 39 e 41a LAlc)

<sup>1</sup> Non è assoggettato alle prescrizioni di commercio:

- a. il commercio di bevande distillate il cui tenore alcolico non supera l'1,2 per cento del volume;
- b. il commercio di generi alimentari il cui tenore alcolico non supera il 6 per cento del peso.

<sup>2</sup> Le aziende che producono derrate alimentari di cui al capoverso 1 soggiacciono alle prescrizioni di controllo di cui all'articolo 42a LAlc.

<sup>3</sup> Chiunque produce o fa produrre bevande distillate provenienti esclusivamente dalla distillazione di materie prodotte dai suoi poderi o raccolte, a propria cura, allo stato selvatico nel Paese e non le mesce né acquista per farne commercio non necessita un'autorizzazione:

- a. per la vendita a titolari di una patente per l'esercizio del commercio al minuto;
- b. per altre vendite, se complessivamente non sono venduti più di 400 litri di bevande distillate all'anno.

#### **Art. 69**            Coordinamento

(art. 43 LAlc)

L'UDSC promuove il coordinamento fra i Cantoni nel disciplinamento del commercio al minuto, segnatamente:

- a. sostiene la collaborazione fra Confederazione e Cantoni come pure fra i Cantoni stessi;
- b. migliora l'informazione reciproca;
- c. provvede affinché i Cantoni applichino uniformemente le prescrizioni federali concernenti le bevande distillate;
- d. consiglia i Cantoni nelle questioni giuridiche afferenti il commercio al minuto di bevande distillate.

## Capitolo 5: Statistiche, emolumenti e interessi

### Art. 70 Statistiche

<sup>1</sup> L'UDSC può utilizzare a scopi statistici le informazioni sulle bevande spiritose assoggettate all'imposta.

<sup>2</sup> Può pubblicare le relative statistiche.

### Art. 71 Emolumenti (art. 70 LAlc)

La riscossione degli emolumenti si fonda sull'ordinanza del 4 aprile 2007<sup>8</sup> sugli emolumenti dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.

### Art. 72 Interesse moratorio (art. 23 cpv. 4 LAlc)

<sup>1</sup> Dopo la scadenza del termine di pagamento è riscosso un interesse moratorio.

<sup>2</sup> Il DFF stabilisce le aliquote e l'importo minimo al di sotto del quale non è riscosso alcun interesse moratorio.

### Art. 73 Interesse remuneratorio (art. 69 LAlc)

<sup>1</sup> A contare dal momento del pagamento, l'UDSC corrisponde un interesse remuneratorio sugli importi indebitamente riscossi o non restituiti.

<sup>2</sup> Il DFF stabilisce le aliquote e l'importo minimo al di sotto del quale non è corrisposto alcun interesse remuneratorio.

## Capitolo 6: Forfait d'esecuzione

(art. 44 LAlc)

### Art. 74

<sup>1</sup> L'UDSC riceve il 7,8 per cento dei proventi delle imposte sulle bevande distillate (entrate lorde dedotte le restituzioni). L'ammontare del forfait d'esecuzione è verificato periodicamente.

<sup>2</sup> Il forfait d'esecuzione serve in particolare a finanziare:

- a. tutte le spese d'esercizio necessarie;
- b. i sussidi di cui all'articolo 43a LAlc.

**Capitolo 7: Disposizioni finali**

**Art. 75** Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato 2.

**Art. 76** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

*Allegato 1*  
(art. 16)

### **Prezzi di presa in consegna dell'acquavite di frutta a granelli**

L'UDSC paga per ogni litro al 100 per cento di acquavite di frutta a granelli franco luogo di consegna:

	franchi
a. per quantità fino a 100 litri	7.50
b. per quantità superiori a 100 litri, fino a 200 litri	3.50
c. per quantità superiori a 200 litri	-.50

*Allegato 2*  
(art. 73)

## **Abrogazione e modifica di altri atti normativi**

### **I**

Sono abrogati:

1. l'ordinanza del 12 maggio 1999<sup>9</sup> sull'alcool;
2. l'ordinanza del 22 novembre 2006<sup>10</sup> sulle tasse della Regia federale degli alcool.

### **II**

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

...<sup>11</sup>

<sup>9</sup> [RU 1999 1731, 2003 542, 2007 1469 all. 4 n. 30, 2009 1757, 2010 2631 all. n. 2]

<sup>10</sup> [RU 2006 5355, 2011 4325 II 2]

<sup>11</sup> Le mod. posso essere consultate alla pagina RU 2017 5161.